

Comune di Montenars

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2024 N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ALIQUOTE ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Sandruvi Claudio	Sindaco	Presente
Zanitti Annalisa	Vice Sindaco	Presente
Tonello Alessandra	Assessore	Presente
Isola Giuliano	Componente del Consiglio	Presente
Tonello Valerio	Componente del Consiglio	Presente
Isola Michele	Componente del Consiglio	Presente
Ridolfi Eugenio	Componente del Consiglio	Presente
Molaro Natalino	Componente del Consiglio	Presente
Cimenti Piero	Componente del Consiglio	Presente
Bullo Marzia	Componente del Consiglio	Presente
Ermacora Ernesto	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Comunale Peresson Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi Claudio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTI

- l'articolo 1 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 con il quale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'articolo 15 della medesima L.R. 17/2022 che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonomo (ILIA) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 21.04.2023;

RICHIAMATI

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'annoprecedente".

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023), è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti locali al **15 marzo 2024**;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa procedere all'approvazione delle aliquote ILIA per l'anno 2024 al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario;

UDITI GLI INTERVENTI:

Il Sindaco rammenta che l'ILIA è la nuova imposta regionale che sostituisce l'IMU. I presupposti di imposta e la base imponibile non cambiano rispetto all'IMU.

Con la deliberazione posta in approvazione si vanno a determinare le aliquote per l'anno 2024, invariate rispetto all'anno precedente.

Con voti favorevoli n.11, astenuti n. =, contrari n. = su n. 11 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), di cui all'Allegato Tariffe ILIA;
- 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

Per distinta votazione con voti favorevoli n. 11, astenuti n. =, contrari n.= su n. 11 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 24 gennaio 2024

IL RESPONSABILE CLAUDIO SANDRUVI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CLAUDIO SANDRUVI in data 24 gennaio 2024.

Il Presidente Sandruvi Claudio Il Segretario Comunale Peresson Daniela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/01/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 14/02/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R.11/12/2003 n.21.

Montenars, lì 31/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione Luisa Casarsa

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/01/2024 al 14/02/2024 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. Montenars, lì 15/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione Luisa Casarsa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/01/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). Lì 26/01/2024

Il Responsabile dell'esecutività
Luisa casarsa

	Rif. L.R. 17/2022	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE
a)	Art. 4	Abitazione principale e sue pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	Esente
b)	Art. 9, c. 1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	4,00 per mille (quattrovirgolazero)
c)	Art. 9, c. 8	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	8,60 per mille (ottovirgolasessanta)
d)	Art. 9, c. 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille (zerovirgolazero)
e)	Art. 9, c. 6	Aree edificabili	8,60 per mille (ottovirgolasessanta)
f)	Art. 9, c. 8	Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, previa presentazione di apposita dichiarazione	6,00 per mille (seivirgolazero)
g)	Art. 9, c. 8	Fabbricati e relative pertinenze tenuti a disposizione	9,00 per mille (novevirgolazero)
h)	Art. 9, c. 8	Soggetti non residenti nel territorio dello Stato, pensionati esteri	4,30 per mille (quattrovirgolatrenta)
i)	Art. 9, c. 8	Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B, C e D (uso industriale) e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	